

Codice A1601A

D.D. 20 novembre 2019, n. 563

DPR 357/97, lr 19/09, art. 43 e s.m.i., lr 2/09 art. 28bis, comma 9. "Attività di eliski in Alta Valsesia" nel Comune Alagna Valsesia (VC). Valutazione inerente il resoconto dell'attività 2018/2019, il monitoraggio sull'avifauna di cui alla DD n. 515/A1601A del 20/12/2018 ed il proseguo dell'attività per l'annualità 2019/2020 nella ZSC IT1120028 e nella ZPS IT1120027. Proponente Corpo Guide Alpine Alagna Valsesia

IL DIRIGENTE

Premesso che

con le determinazioni dirigenziali num. 502/A16.01A del 30/11/2019 e num. 20/A16.01A del 24/12/2019, il Settore Biodiversità e aree naturali ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, per lo svolgimento dell'attività di eliski nel comune di Alagna Valsesia, l'utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall'Unione montana;

-con determinazione dirigenziale n. 515/A16.01A del 20/12/2018, rettificata con la num. 20/A16.01A del 24/12/2019, il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza (V.I) rispetto all'attività di eliski all'interno delle ZSC IT1120028 "Alta Valsesia" e nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba" per l'annualità 2018/2019, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra cui alcune limitazioni al numero di voli giornalieri e mensili e l'obbligo per il proponente di effettuare un monitoraggio specifico sull'avifauna alle cui risultanze si condizionava il giudizio d'incidenza per un'eventuale successiva istanza per il prosieguo dell'attività di eliski;

-con nota prot. 23962 del 23/09/2019 il Corpo Guide Alpine Alagna Valsesia ha provveduto ad inoltrare i monitoraggi effettuati sull'avifauna e la Relazione dell'attività svolta durante la stagione 2018/2019, secondo quanto richiesto alla prescrizione n. 4 della succitata determinazione autorizzativa (n. 515/A16.01A del 20/12/2018), e contestualmente ha inoltrato formale istanza per il proseguimento dell'attività di eliski per l'annualità 2019/2020. Poiché nella documentazione presentata non vengono evidenziate modifiche nell'espletamento dell'attività di eliski, si presuppone che il proponente intenda organizzare e svolgere l'attività negli stessi tempi e con le stesse modalità individuate con la succitata determinazione relativa all'annualità 2018/2019;

-nella Premessa della documentazione inviata in data 23/09/2019, si fa riferimento alle determinazioni antecedenti quella vigente a partire dall'anno 2013, tuttavia si ribadisce che le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, subordinano il prosieguo dell'attività di eliski all'effettuazione (ex novo) della procedura della V.I. di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009", a seguito dell'individuazione ed autorizzazione del sistema di piazzole da parte dell'Unione Montana interessata: pertanto si sottolinea che i disposti della D.D. n. 390/2013 e successive del Settore Biodiversità e Aree Naturali relative all'autorizzazione pregressa dell'attività, possono essere ritenuti validi ai fini del presente giudizio, ma rilevano unicamente sotto il profilo amministrativo ai fini dell'applicabilità delle deroghe di cui al comma 9 dell'art. 28 bis succitato;

nella documentazione relativa alla rendicontazione dell'attività di eliski viene riportato il resoconto dell'attività della stagione invernale 2018/2019 in termini di giorni di attività, piazzole di decollo e di atterraggio utilizzate, traiettorie di discesa effettuate e numero di voli e numero di persone trasportate;

in merito al monitoraggio dei galliformi alpini fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*) e pernice bianca (*Lagopus muta*) si rileva che non è stata ottemperata la prescrizione 4.f della determinazione num. 515/A16.01A del 20/12/2018 relativa all'effettuazione di censimenti estivi alla specie fagiano di monte e all'aggiunta di transetti lineari nelle aree interessate dall'attività di eliski. Alla luce dei dati

presentati, si ribadisce che, come già indicato nella succitata determinazione, è necessaria una riorganizzazione delle attività di monitoraggio su tali specie finalizzata a definire sia lo stato di salute delle popolazioni che la loro effettiva frequentazione delle aree interessate dall'attività di eliski. Pertanto le aree di censimento individuate dal proponente per ciascuna specie dovranno essere oggetto di operazioni censuali sia primaverili che estive e all'interno di esse devono essere individuati almeno 2 transetti di monitoraggio, ovvero percorsi da effettuare a piedi con cadenza mensile nel periodo compreso tra maggio e agosto per cercare tracce di presenza ed effettuare osservazioni dirette di individui;

in relazione al monitoraggio dell'aquila reale (*Aquila chrysaetos*) si rileva che i monitoraggi effettuati consentono di individuare le aree di frequentazione della specie; tuttavia si ritiene che l'ipotesi avanzata dal proponente in merito alla localizzazione di un sito di nidificazione nella zona Torru – Belvedere – Cima Mutta, non sia sufficientemente supportata dai dati riportati nella Relazione, in quanto la concentrazione di osservazioni di individui adulti in un'area, tra l'altro prossima all'abitato di Alagna secondo quanto riportato in cartografia, può essere determinato da molteplici fattori, mentre la presenza di un nido è comprovato dall'osservazione ripetuta e ravvicinata di individui giovani e adulti nel periodo estivo. Inoltre si rileva che non sono riportate osservazioni della specie per i mesi di gennaio, maggio e agosto. Si ritiene pertanto che il monitoraggio di tale specie debba essere indirizzato sulla ricerca di uno o più siti di nidificazione;

per quanto riguarda le informazioni relative a gipeto (*Gypaetus barbatus*) e grifone (*Gyps fulvus*), si evidenzia che viene genericamente indicato nella Relazione che “sono state effettuate osservazioni”, senza indicare i dettagli di numero di individui, classe di età presunta, località e giornata di osservazione. Tali informazioni risultano necessarie al fine di confermare la frequentazione dell'alta Val Sesia di tali specie di avvoltoi;

alla luce delle considerazioni sopra esposte in merito alle carenze del monitoraggio faunistico effettuato, si ritiene opportuno confermare quanto stabilito dalla determinazione 515/A16.01A del 20/12/2018, ovvero di attestarsi sul numero di voli e rotazioni consentiti in tale determinazione e di non aumentare, per la stagione 2019/2020, la pressione derivante da una più intensa attività di eliski;

rammentato che l'art. 28 bis comma 9bis prevede che le autorizzazioni possano avere una validità pluriennale, non risulta tuttavia al momento possibile procedere ad autorizzare l'attività di eliski in parola oltre la stagione 2019/2020, in quanto la validità del giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza in merito alle piazzole proposte dall'Unione Montana con la determinazione dirigenziale num. 502/A16.01A del 30/11/2017 ha scadenza triennale e quindi con l'annualità 2019/2020;

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016 "Misure di conservazione sito specifiche" relativa alla ZSC IT 1120028, recepite dal Decreto Ministeriale del 27/7/2016.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 14 ottobre 2019 prot. n.25860/A16000 che indica come termine di conclusione del procedimento il 21 novembre 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza per la stagione invernale 2019/2020 rispetto all'attività di eliski su proposta del Corpo Guide Alpine Alagna Valsesia nella ZSC IT1120028 "Alta Valsesia" e nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016 e della DGR n. 26-3013 del 7/3/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" relativa anche alla ZSC IT 1120028, che si intendono qui integralmente richiamati;
2. di assentire, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini dello svolgimento dell'attività di eliski, esclusivamente all'utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall'Unione Montana dei comuni della Valsesia ed autorizzate ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con determinazioni num. 502/A16.01A del 30/11/2017 e num. 20/A16.01A del 24/12/2019 e corrispondenti a:

Decollo

- 1 "Col D'Olen Vigevano"
- 3 "Miniera di Kreass"
- 4 "Cascina Farinetti"

Atterraggio

- A "Colle Ippolito"
- B "Punta Cavallo"
- E "Ghiacciaio Pioda"
- G "Il Fornale – Valle Vogna"

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l'obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 aprile tra le ore 9 e le ore 13 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche in ossequio dei disposti della lettera d), comma 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009. L'attività di eliski potrà comunque essere sospesa, su disposizione dell'Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia, a titolo cautelativo con lo scopo di garantire la massima tutela della fauna selvatica con particolare attenzione alle specie, aquila reale, fagiano di monte e pernice bianca;
- b) dovrà essere dato un preavviso di almeno 24 ore relativo all'espletamento, annullamento o spostamento dei voli previsti sia all'Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia che agli organi deputati alla vigilanza di cui al comma 1 bis dell'art. 25 della l.r. 2/2009 in modo che possa essere predisposta opportuna vigilanza. Le suddette comunicazioni, dovranno pervenire in conoscenza anche al Settore scrivente, nei tempi e nelle modalità di cui sopra, all'indirizzo "biodiversita@regione.piemonte.it";
- c) sono consentite un massimo complessivo di 8 rotazioni giornaliere verso le piazzole A "Colle Ippolito", B "Punta Cavallo" e E "Ghiacciaio Pioda" per non più di 5 giorni al mese cadauna per un totale di 15 giorni/mese totali e un massimo complessivo di 3 rotazioni giornaliere verso la piazzola G "Il Fornale – Valle Vogna" per non più di 8 giorni al mese;
- d) sia in alta quota che durante l'attraversamento delle fasce boscate, la discesa fuori pista dovrà avvenire secondo corridoi di ampiezza limitata evitando al massimo la dispersione degli sciatori sui versanti;
- e) il numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo non dovrà essere superiore a 30 nell'intera giornata di attività;
- f) relativamente al monitoraggio della specie pernice bianca, dovranno essere effettuati censimenti sia primaverili che estivi in entrambe le aree "Olen-Pisse" e "Stofful". Inoltre in ciascuna area dovranno essere individuati almeno 2 transetti da percorrere a piedi con cadenza mensile nel periodo da maggio ad agosto finalizzati ad incrementare le osservazioni dirette di individui e/o di segni di presenza della specie;
- g) relativamente al monitoraggio della specie fagiano di monte, dovranno essere effettuati censimenti sia primaverili che estivi nell'area indicata (senza un nome specifico) nella tavola "Monitoraggio fagiano 2019" della documentazione trasmessa in data 23/09/2019 e, nella medesima area, dovranno essere individuati almeno 2 transetti da percorrere a piedi con cadenza mensile nel periodo da maggio ad agosto finalizzati ad incrementare le osservazioni dirette di individui e/o di segni di presenza della specie;
- h) relativamente al monitoraggio dell'aquila reale oltre a mantenere una cadenza mensile di uscite per l'osservazione diretta di individui nel periodo da gennaio ad agosto, dovrà essere effettuata un'intensificazione del monitoraggio finalizzato all'individuazione di uno o più eventuali siti di nidificazione;
- i) relativamente alle osservazioni di gipeto e grifone dovranno essere fornite le specifiche di tutte le osservazioni indirette raccolte, ovvero la fonte esatta della segnalazione, la data e la località dell'osservazione e le caratteristiche degli individui (età e/o sesso se determinati dall'osservatore);
- j) a stagione ultimata, il proponente dovrà trasmettere al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte entro il 20/9/2020, anche ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, una Relazione contenente:
- i. il prospetto del numero di voli effettuati, con date e orari, condizioni meteo, e la rappresentazione cartografica (fornita anche sotto forma di shape file) delle traiettorie di sorvolo e delle traiettorie di discesa con riferimento alle diverse piazzole raggiunte e al numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo
 - ii. le risultanze dei censimenti nonché tutti i dati raccolti ai sensi dei succitati punti f), g), h) e i) sia sotto forma di tabelle e grafici riassuntivi ma anche come schede di campo singole. Dovranno inoltre essere forniti gli shape file delle aree di censimento, dei transetti percorsi e di tutti

i dati di presenza (osservazioni dirette o tracce) delle specie pernice bianca, fagiano di monte e aquila reale;

k) la succitata documentazione, composta dalla Relazione relativa alla rendicontazione dell'attività, di cui alla suddetta lettera *j.i*, e dai monitoraggi sull'avifauna, di cui alla suddetta lettera *j.ii*, anche in ossequio al principio di cui al comma 9 bis dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, dovrà essere prodotta a corredo dell'istanza di V.I. finalizzata all'eventuale prosieguo dell'attività di eliski nelle prossime stagioni invernali. Si ribadisce che, in caso dovesse permanere un' importante carenza di dati utili alla valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna interessata, nell'impossibilità di esprimere un giudizio basato su dati verificabili, prevarrà il principio comunitario di precauzione ed in tal caso l'attività non sarà assentibile sotto il profilo della V.I.: un'eventuale assenso ad una successiva istanza sarà quindi condizionato alla produzione di dati esaustivi funzionali all'analisi ambientale/naturalistica del fenomeno;

4. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;

5. di rammentare che, poiché l'attività di eliski avverrà all'interno della Rete Natura 2000, in deroga al divieto generale di cui al comma 5 e in virtù delle disposizioni del comma 9 dell'art. 28 bis più volte citato, le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione che dovrà essere stipulata tra il soggetto gestore dell'attività di eliski e l'Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia;

6. di rammentare che ai sensi di legge, la convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte – Settore Offerta Turistica e Settore Biodiversità e Aree naturali e agli organi di vigilanza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI

Est:
Elisa Malenotti